



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

Taranto, 1 marzo 2016

Prot. n. 8580/2016

Sig. Presidente del Tribunale
TARANTO
Sigg. Sindaci e Commissario
Comuni Provincia
LORO SEDI
Sig. Questore TARANTO
Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
TARANTO
Sig. Comandante Guardia di Finanza
TARANTO

OGGETTO: Indizione di un *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione, per l'abrogazione di disposizione di legge statale.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.
Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del *referendum*.

In vista dello svolgimento della consultazione di cui all'oggetto, il Ministero dell'Interno ha ritenuto utile richiamare le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

SOMMARIO

- a) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*
- b) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta*
- c) *Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento*
- d) *Promotori del referendum*
- e) *Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti*
- f) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda*
- g) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili*



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

- h) Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria*
- i) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici*
- j) Inizio del divieto di propaganda*

* * *

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi – **cioè dal 16 febbraio 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica** - e fino alla conclusione delle operazioni di voto "é fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori in carica, nella scelta delle modalità di eventuali messaggi di propaganda referendaria.

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, hanno disposto l'abolizione della propaganda indiretta ed hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, **dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 15 marzo a giovedì 17 marzo 2016**, dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

In ogni caso, l'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 14 marzo 2016.

Le relative istanze possono essere direttamente trasmesse via telefax. Le stesse possono anche essere preannunciate per via telegrafica o telematica ai comuni e in tal caso sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorché, prima che la Giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano confermate con lettera in originale o con telefax.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale.

Le domande provenienti dai promotori del *referendum* dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti si forniscono di seguito, ai successivi punti **c)** e **d)**, le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori del referendum ai quali spetta, secondo il disposto dell'articolo 52, secondo comma, della legge n. 352/1970, l'assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta come previsto dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

c) Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento (art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Si trascrivono qui di seguito le liste che, nelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, hanno conseguito almeno un seggio al Senato, come da comunicazione del Segretario Generale del Senato stesso in data 25 febbraio 2016:

- CON MONTI PER L'ITALIA
- GRANDE SUD
- IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA
- IL POPOLO DELLA LIBERTA'



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

- LEGA NORD
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
- PARTITO DEMOCRATICO
- PD – SVP
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
- SVP
- SVP – PATT – PD – UPT
- VALLEE D'AOSTE.

Inoltre, come dalla predetta comunicazione, sono presenti in Senato i seguenti Gruppi parlamentari:

- PARTITO DEMOCRATICO
- FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTA' XVII LEGISLATURA
- MOVIMENTO 5 STELLE
- AREA POPOLARE (NCD-UDC)
- PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE
- ALLEANZA LIBERALPOPOLARE-AUTONOMIE
- GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA' (GRANDE SUD, POPOLARI PER L'ITALIA, MODERATI, IDEA, EURO-EXIT, M.P.L.-MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS)
- LEGA NORD E AUTONOMIE
- CONSERVATORI E RIFORMISTI
- MISTO, *cui appartengono le seguenti componenti:*
- SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
- FARE!
- L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
- ITALIA DEI VALORI
- MOVIMENTO X
- LIGURIA CIVICA
- LA PUGLIA IN PIU'-SEL

Si riportano, altresì, in conformità a quanto comunicato dal Servizio Prerogative e Immunità della Camera dei deputati, con nota del 23 febbraio 2016, le liste che nelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 hanno ottenuto seggi presso detta Assemblea:

- *nelle circoscrizioni nazionali:*
 - CENTRO DEMOCRATICO
 - FRATELLI D'ITALIA
 - IL POPOLO DELLA LIBERTA'
 - LEGA NORD



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

- MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
- PARTITO DEMOCRATICO
- SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
- SUDTIROLER VOLKSPARTEI
- UNIONE DI CENTRO

- *nella circoscrizione Estero:*

- CON MONTI PER L'ITALIA
- IL POPOLO DELLA LIBERTA'
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
- PARTITO DEMOCRATICO
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI.

Nel collegio uninominale Valle d'Aosta ha ottenuto il seggio il candidato con il contrassegno VALLEE D'AOSTE.

Sono inoltre costituiti presso la Camera dei deputati, alla data del 23 febbraio 2016, come dalla predetta comunicazione, i seguenti Gruppi parlamentari:

- AREA POPOLARE (NCD-UDC)
- DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
- FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
- FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE
- LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
- MISTO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO
- SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
- SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'.

Nell'ambito del Gruppo Parlamentare Misto sono altresì costituite, alla medesima data, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti componenti politiche:

- ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
- CONSERVATORI E RIFORMISTI



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

- MINORANZE LINGUISTICHE
- PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
- USEI (UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI).

Si trascrivono, infine, di seguito i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia nell'elezione del 25 maggio 2014, come da verbale di proclamazione dell'ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 18 giugno 2014:

- PARTITO DEMOCRATICO (PD)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA
- LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
- NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)
- L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS.

d) Promotori del referendum (art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Si riporta l'elenco - come pervenuto dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione - delle persone delegate dai consigli regionali sottoindicati, che hanno depositato, unitamente a copia conforme delle delibere regionali, richieste di *referendum* abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352:

1. per il Consiglio Regionale della Basilicata: Piero LACORAZZA, nato a Potenza il 22 maggio 1977 (delegato effettivo);
2. per il Consiglio Regionale delle Marche: Andrea BIANCANI, nato a Pesaro il 4 marzo 1971 (delegato effettivo) e Sandro BISONNI, nato a San Severino Marche (MC) il 26 maggio 1968 (delegato supplente);
3. per il Consiglio Regionale della Puglia: Giuseppe LONGO, nato a Bari il 17 marzo 1952 (delegato supplente);
4. per il Consiglio Regionale della Sardegna: Gianfranco GANAU, nato a Sassari il 3 marzo 1955 (delegato effettivo);
5. per il Consiglio Regionale dell'Abruzzo: Lucrezio PAOLINI, nato a Chieti, il 22 luglio 1963 (delegato effettivo);



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

6. per il Consiglio Regionale del Veneto: Roberto CIAMBETTI, nato a Sandrigo (VI) il 3 luglio 1965 (delegato effettivo) e Graziano AZZALIN, nato a Donada (RO) il 20 giugno 1959 (delegato supplente);
7. per il Consiglio Regionale della Calabria: Arturo BOVA, nato a Catanzaro il 30 aprile 1965 (delegato effettivo);
8. per il Consiglio Regionale della Liguria: Giovanni Battista PASTORINO, nato a Genova il 26 luglio 1959 (delegato effettivo) e Gabriele PISANI, nato a Sestri Levante (GE) il 28 febbraio 1976 (delegato supplente);
9. per il Consiglio Regionale della Campania: Maria Antonietta CIARAMELLA, nata a Napoli il 19 febbraio 1975 (delegato effettivo) e Francesco Emilio BORRELLI, nato a Napoli il 14 agosto 1973 (delegato supplente);
10. per il Consiglio Regionale del Molise: Domenico IOFFREDI, nato a Campobasso l'8 luglio 1963 (delegato effettivo) e Filippo MONACO, nato a Capracotta (IS) il 3 luglio 1960 (delegato supplente).

Dalle delibere dei Consigli regionali depositate presso la Cancelleria del predetto Ufficio Centrale per il *referendum* risultano, altresì, quali delegati effettivi e/o supplenti le persone di seguito elencate ancorchè non presenti all'atto del deposito del quesito:

- per il Consiglio Regionale della Sardegna: Pietro PITTALIS (delegato supplente, come da delibera consiliare n. 179/12);
- per il Consiglio Regionale della Puglia: Giacomo Diego GATTA, nato a Manfredonia il 10 aprile 1964 (delegato effettivo, come da delibera consiliare n. 9/2015);
- per il Consiglio Regionale della Calabria: Fausto ORSOMARSO (delegato supplente, come da delibera consiliare n. 51/2015);
- per il Consiglio Regionale della Basilicata: Giovanni PERRINO (delegato supplente, come da delibera consiliare n. 325/2015);
- per il Consiglio Regionale dell'Abruzzo: Lorenzo SOSPIRI (delegato supplente, come da delibera consiliare n. 40/2015).

e) Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum assume rilievo - secondo il disposto dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché - ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 - ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso i seggi e presso gli Uffici provinciali per il *referendum* vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum; le designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il *referendum*, presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti, vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o da parte dei promotori del referendum.

f) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 18 marzo 2016, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

g) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n.130)

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 18 marzo 2016**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

h) Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria

Dalla data di indizione del *referendum*, per tutto l'arco della relativa campagna di propaganda, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva, quindi di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che, negli ambiti di rispettiva competenza, saranno adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

i) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi **a partire da sabato 2 aprile 2016** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

J) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 16 aprile 2016, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

* * *

Si pregano i Sigg.ri Sindaci e Commissario Straordinario di dare immediata notizia dei contenuti della presente circolare ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali.

La presente è inviata anche al sig. Presidente del Tribunale per i profili di competenza (precedente punto e).

p. Il Prefetto
Dirigente Area II
Viceprefetto
(Pricolo)